



Città di Saronno

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N. 21 del 17/03/2016

SEDUTA Ordinaria DI 1° CONVOCAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 20:30, previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO nella sala consiliare presso l'Università dell'Insubria si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI nella sua qualità di Presidente, così composto:

| n. | Consiglieri | presenti | assenti | n. | Consiglieri | presenti | assenti |
|----|-----------------------------|----------|---------|----|---------------------------|----------|---------|
| 1 | Alessandro FAGIOLI-Sindaco | Sì | == | 14 | Luisa Ludovica GARBELLI | Sì | == |
| 2 | Raffaele FAGIOLI | Sì | == | 15 | Anna Maria SIRONI | Sì | == |
| 3 | Davide BORGHI | Sì | == | 16 | Alfonso Enrico INDELICATO | == | Sì |
| 4 | Claudio SALA | Sì | == | 17 | Francesco Davide LICATA | Sì | == |
| 5 | Angelo VERONESI | Sì | == | 18 | Nicola GILARDONI | Sì | == |
| 6 | Riccardo Francesco GUZZETTI | Sì | == | 19 | Ilaria Maria PAGANI | Sì | == |
| 7 | Micol MARZORATI | Sì | == | 20 | Rosanna LEOTTA | Sì | == |
| 8 | Giuseppe MAI | Sì | == | 21 | Franco CASALI | Sì | == |
| 9 | Antonio CODEGA | Sì | == | 22 | Paolo STRANO | Sì | == |
| 10 | Giuseppe LEGNANI | Sì | == | 23 | Davide VANZULLI | == | Sì |
| 11 | Carlo PESCATORI | Sì | == | 24 | Pierluigi GILLI | == | Sì |
| 12 | Davide NEGRI | Sì | == | 25 | Agostino DE MARCO | Sì | == |
| 13 | Sara CILLO | == | Sì | | | | |

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale **Dott. Vittorio Carrara.**

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Pierangela Giuseppina Vanzulli, Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Mariaelena Pellicciotta, Gianpietro Guaglianone, Francesco Banfi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 17.03.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 4 del 27.2.2012, con la quale è stata istituita sul territorio comunale l'imposta comunale propria (IMu),
- n. 23 del 14.04.2014 con la quale sono state approvate le modifiche al vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) in attuazione dell'articolo 1, comma 639 e 640 e dal 669 al 679, dal 681 al 685 nonché dal 687 al 705 della legge 27.12. 2013 n. 147,
- n. 54 del 29.9.2014 con la quale è stato adeguato ai rilievi del Ministero e ad ulteriori modifiche normative;

Visto l'art. 1, e in particolare, i commi 10, 13 e 15 della legge n. 208 del 28.12.2015 con i quali sono state introdotte all'art. 13 del DL 201/2011 che detta le norme relative all'imposta municipale propria (IMu) le rilevanti modifiche riportate sotto:

1. con il comma 10:

- la lettera a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva,
- la lettera b) introduce (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili destinati ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9, come chiarito nella risoluzione n. 1/2016 del Ministero delle Finanze. Pertanto può possedere altre pertinenze ed immobili non destinati ad uso abitativo;
 - il contratto di comodato deve essere registrato in duplice copia, ai sensi della richiamata risoluzione n. 1/2016 del Ministero delle Finanze,
- le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e

coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU,

- la lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016,
 - la lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
2. con il comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina,
 3. con il comma 15 si integra l'articolo 13, co.2 del dl 201/2011 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

Visto il comma 21 del richiamato art. 1 della richiamata legge 208/2015 che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";

Accertato che si rende necessario adeguare il vigente regolamento alle modifiche introdotte dalle norme richiamate sopra;

Esaminata le proposte di modifica da apportare al testo degli articoli del regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dell'imposta municipale propria (IMu) introdotte con la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016);

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma dlgs n. 267 del 18.8.2000 come modificato e integrato con l'art. 3, del DL n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7.12.2012;

Con voti favorevoli n. 17 , espressi per alzata di mano, **contrari n. 4** i sigg.ri Pagani, Licata, Gilardoni e Leotta dal gruppo Partito Democratico, **su n. 21** consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi ampiamente espressi in premessa e in narrativa, le modifiche ai seguenti articoli del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMu) come risultanti dall'evidenziazione in grassetto e le parti eliminate tra parentesi come sotto riportato:

“...omissis...

Articolo 3

Determinazione della base imponibile e disposizioni per casi particolari

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili calcolato:
 - a. per i fabbricati iscritti in catasto, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 5 del richiamato DL.n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011,
 - b. per i fabbricati non iscritti in catasto, secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.lgs n. 504 del 30.12.1992,
 - c. per i terreni agricoli secondo quanto stabilito dal **comma 10, lettera c) dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 si applica il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) (707 punto c) dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013),**
 - d. **la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie D ed E, è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.**

...omissis....

Articolo 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento.

L'aliquota deve essere deliberata:

- a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale la cui aliquota base è fissata dalle norme vigenti allo 0,4%, in misura non inferiore allo 0,2%, né superiore allo 0,6%,

b).1 per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- **il comodante deve risiedere nello stesso Comune;**
- **il comodante non deve possedere altri immobili destinati ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9, come chiarito nella risoluzione n. 1/2016 del Ministero delle Finanze. Pertanto può possedere altre pertinenze ed immobili non destinati ad uso abitativo,**
- **il contratto di comodato deve essere registrato in duplice copia, ai sensi della richiamata risoluzione n. 1/2016 del Ministero delle Finanze,**

in misura non inferiore allo 0,46% e non superiore all'1,06% con la riduzione della base imponibile del 50%,

b).2 per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate negli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative di cui alla legge del 9.12.1998 n. 431, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 l'Imposta Municipale (IMu), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

b).3 per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati la cui aliquota base è fissata dalle norme vigenti allo 0,76%, in misura:

○ **non inferiore allo 0,46% né superiore all'1,06% per gli immobili produttivi di reddito fondiario,**

○ **non inferiore allo 0,4% per gli immobili**

...omissis...

Articolo 5

Abitazione principale

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il soggetto passivo ha la propria dimora abituale e/o la propria residenza, ovvero i seguenti casi costituiscono, inoltre, abitazione principale:

- **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,**
- **l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,**
- **(l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui).**

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni cui al successivo art. 6.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì,:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **e agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica,**

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008,

...omissis...

...omossis...

Articolo 8

Esenzioni ed esclusioni

Non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa:

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge 214/2011,
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- **i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).**

...omiss...

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 del 17/03/2016

| I \ A | Beneficiario\Debitore | Numero | Data | Importo | Codice Min. | Cap |
|-------|-----------------------|--------|------|---------|-------------|-----|
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... | |

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

- ❑ **Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)**

Parere favorevole

Saronno, 10/03/2016

Il Dirigente del Settore
Dott. Cosimo Caponigro

- ❑ **Parere di regolarità contabile comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)**
- ❑ **Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000)**

Saronno, 10/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Cosimo Caponigro

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Raffaele Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 29 marzo 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 24 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005